

**Ministero delle Finanze nota dell'11 gennaio 1991, n.3722/3522**  
**Regolamento (CEE) n.1854/89 del Consiglio delle CC.EE. in data 14.6.1989. Regime speciale più favorevole del pagamento differito in vigore a Trieste**

Ministero delle finanze  
Direzione Generale delle dogane e imposte indirette

Roma, 11 gennaio 1991

Divisione VI - Prot.n.3722/3522

<sup>1</sup> Al Compartimento doganale di Trieste

Oggetto: Regolamento (CEE) n.1854/89 del Consiglio delle CC.EE. in data 14.6.1989<sup>2</sup>. Regime speciale più favorevole del pagamento differito in vigore a Trieste.

In relazione al Regolamento comunitario in oggetto distinto e con riferimento alla relativa Circolare ministeriale n.251 prot.n.4219/VI del 5 ottobre u.s., si ritiene di far presente che la dilazione di pagamento di cui al Regolamento anzidetto (denominata "credito doganale" nella normativa in vigore a Trieste fin dal 1906) non pregiudica la disciplina giuridica vigente per Trieste nella soggetta materia.

Tale disciplina si rende, infatti, applicabile in conseguenza degli obblighi internazionali conclusi anteriormente al Trattato di Roma e trova conferma nell'iscrizione a verbale di apposita dichiarazione fatta in occasione dell'adozione del citato Regolamento con riferimento all'art.10 del Regolamento stesso.

Ad ogni buon fine, si trascrive qui di seguito la dichiarazione anzidetta:

*"Il Consiglio e la Commissione ricordano la loro dichiarazione iscritta a processo verbale<sup>3</sup> della riunione del Consiglio in occasione dell'adozione da parte di quest'ultimo della direttiva 69/75 CEE<sup>4</sup> del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche, dichiarazione che, per l'insieme della legislazione doganale e fiscale, è stata confermata all'atto dell'adozione da parte del Consiglio 6^ direttiva (77/388/CEE<sup>5</sup>), del 17 maggio 1977, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d'affari (sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme).*

*Essi riconoscono pertanto che, conformemente all'articolo 234 del trattato<sup>6</sup>, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'esecuzione degli obblighi internazionali che l'Italia ha assunto prima dell'entrata in vigore del trattato per quanto riguarda il particolare status economico di Trieste".*

Ciò premesso, si prega codesto Compartimento di voler dare conformi istruzioni ai dipendenti Uffici doganali.

*Il Direttore Centrale*

---

<sup>1</sup> Raccomandata ricevuta al Compartimento Doganale di Trieste il 18 gennaio 1991 prot.n.660/28/3. Copia del documento è depositata presso l'archivio dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste.

<sup>2</sup> Regolamento relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale.

<sup>3</sup> Il riferimento è al documento "Consiglio delle Comunità europee, Bruxelles 28 febbraio 1969 - Dichiarazione da inserire nel processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale sarà adottata la direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche".

<sup>4</sup> Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.11-13). Abrogata dall'art.24, comma 3 del Reg. (CEE) n.2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

<sup>5</sup> Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GUCE n.145 del 13.06.1977, pagg.1-40).

<sup>6</sup> Legge 14 ottobre 1957, n.1203 (c.d. "Trattato di Roma").